



## COMUNE DI VILLAFALLETTO (Provincia di Cuneo)

Piazza G. Mazzini,19 - Tel 0171 935311

Posta certificata: [info@pec.comune.villafalletto.cn.it](mailto:info@pec.comune.villafalletto.cn.it) - email: [info@comune.villafalletto.cn.it](mailto:info@comune.villafalletto.cn.it)

### Convenzione

**tra il Comune di Villafalletto e l'Associazione Turistica Pro-loco della Fraz.Monsola per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali in Fraz.Monsola.**

L'anno duemiladiciotto , il giorno                      del mese di                      nella residenza Comunale di Villafalletto tra:

- 1) **Il Sig. Sarcnelli Giuseppe** nato a Minervino Murge (BA) il 16.10.1952 , nella sua qualità di Sindaco e rappresentante legale del Comune di Villafalletto, domiciliato presso la sede comunale il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- 2) **Il Sig. Ballario Bartolomeo** nato a Villafalletto il 04.02.1957 residente in Villafalletto Via La Prata, n.40, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Turistica Pro-loco della Frazione Monsola di Villafalletto (di seguito denominata Associazione), con sede in Via La Prata 4 (P.IVA. 02377460049)

Fra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto la concessione all'Associazione di cui in premessa degli impianti sportivi in Frazione Monsola, sull'appezzamento individuato in catasto al Foglio 4 mapp. 130 per la gestione e manutenzione ordinaria degli stessi.

#### **ART.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà comunque essere disdetta anticipatamente da una delle parti con preavviso motivato di almeno 6 mesi (sei mesi). Il rinnovo è comunque soggetto a provvedimento formale per conferma da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione si impegna a provvedere ai seguenti obblighi specifici di manutenzione:

### **ART.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

- taglio dell'erba del campo da calcio e delle aree verdi attigue al campo stesso;
- diserbo selettivo;
- irrigazione campo da calcio e aree verdi;
- concimazione;
- tracciatura del campo;
- manutenzione ordinaria e pulizia degli spogliatoi ed annessi servizi igienici;
- manutenzione e pulizia del campo da bocce;
- utenza e consumi per luce nella misura del 10%;
- utenza e consumi per acqua irrigatoria e gas per produzione acqua sanitaria;
- apertura al pubblico dei servizi igienici annessi agli spogliatoi in occasione della festività di Ognissanti.

L'elenco delle incombenze di cui sopra non ha carattere esaustivo, ma esclusivamente indicativo, di conseguenza l'Associazione non potrà ritenersi sollevata dall'esecuzione dei lavori comunemente individuati come manutenzione ordinaria che non siano ricompresi fra quelli espressamente menzionati.

### **ART.4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Il Comune di Villafalletto si impegna a provvedere ai lavori di straordinaria manutenzione del campo sportivo, delle aree adiacenti e dell'annesso fabbricato ad uso spogliatoio e servizi igienici.

L'Associazione ha comunque l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale, deficienze, guasti ed inconvenienti agli impianti ed alle strutture.

L'Associazione, su autorizzazione del Comune, ha facoltà di effettuare lavori di straordinaria manutenzione, a condizione che ciò non comporti mutamento della destinazione d'uso data dal Piano Regolatore Generale Comunale agli immobili oggetto della presente convenzione.

### **ART.5-TARIFFE**

L'Associazione consentirà l'uso delle strutture ad altri gruppi, associazioni o scuole che ne facciano formale richiesta, con priorità per quelle aventi sede nel Comune di Villafalletto, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali dell'Associazione stessa e dietro corresponsione di tributo. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono quelle stabilite con delibera GC n. 109 del 06.12.2017.

Le tariffe potranno essere altresì determinate unilateralmente dall'Associazione. In tal caso esse si intendono approvate se decorsi inutilmente 30 giorni dalla loro comunicazione, l'Amministrazione Comunale non esprime parere negativo.

## **ART.6-DIVIETI**

E' fatto divieto all'Associazione di utilizzare gli impianti sportivi per scopi commerciali o comunque diversi da quelli contemplati nella presente convenzione, fatta eccezione per la Festa patronale della Frazione Monsola. Per ulteriori manifestazioni, non a carattere sportivo, organizzate dall'Associazione o da terzi, va richiesta autorizzazione al Comune di Villafalletto.

E' fatto esplicito divieto di sub comodato o sublocazione a terzi dei locali oggetto della presente convenzione.

## **ART.7 - DISPONIBILITÀ' DELL'IMPIANTO**

Per tutta la durata della presente convenzione, il Comune di Villafalletto si impegna a garantire la disponibilità dell'immobile, individuato in Catasto al Foglio 4 mapp.130, sede dell'impianto sportivo in argomento, del quale risulta affittuario a seguito della G.C. n. 58 del 16.06.2017.

## **ART.8 - ASSICURAZIONE**

L'Associazione si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa per le attività connesse all'uso dei locali e degli impianti oggetto della presente convenzione ed è espressamente convenuto dalle parti che la garanzia di cui alla predetta polizza viene estesa per il periodo di validità della convenzione, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale.

## **ART9 - CONDIZIONI GENERALI**

L'Associazione con cadenza annuale è tenuta a consegnare al Comune un rendiconto economico ed un piano annuale preventivo delle attività, sulla base dei quali il Comune potrà procedere all'erogazione di un contributo.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti, tanto per la manutenzione, quanto per l'utilizzo degli immobili, verrà risolta da un collegio composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza dell'Associazione, uno del Comune di Villafalletto e uno designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione restano a carico del Comune.

Qualunque modifica alla presente convenzione non può avere luogo e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme di Legge e regolamenti vigenti.

IL SINDACO  
(SARCINELLI Pino)

IL PRESIDENTE  
(BALLARIO Bartolomeo)